AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTE AD ADOLESCENTI E GIOVANI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DELLA CITTÀ DI TORINO, IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZI SETTORE (ETS) AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS. N. 117/2017.

ALLEGATO 8 - SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTE AD ADOLESCENTI E GIOVANI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DELLA CITTÀ DI TORINO, IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZI SETTORE (ETS) AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS. N. 117/2017.

TRA

Il **Comune di Torino**, rappresentato dal Dirigente del **Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita a Torino, Via Palazzo di Città 1, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo "Comune"

E

l'Ente **.....** siglabile **.....** con sede legale in CF - P. IVA, iscritto al RUNTS in data _____ con repertorio iscrizione n. _____, nel ruolo di **Capofila** del Partenariato (a seguito variazione ragione sociale da Orso Soc. Coop., per atto di fusione per incorporazione, a seguito di nota prot. n. 37241 - DD 8894 del 22/12/2025)
e, nel ruolo di **Partner**,
L'Ente..... con sede legale in Via C.F./ P. IVA, iscritto al RUNTS in data con il repertorio n.
L'Ente..... con sede legale in Via C.F./ P. IVA, iscritto al RUNTS in data con il repertorio n.

di seguito congiuntamente denominati anche "le Parti"

PREMESSO CHE
Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 27.10.2026 Determinazione Dirigenziale n. 6692/2026, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 582 del 27 ottobre 2026, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di proposte progettuali per lo sviluppo e la gestione del Centro di Protagonismo Giovanile "El barrio" sito in Strada Cuorgné, 81 – Torino;

RICHIAMATI

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 757 del 15.12.2025, ed in particolare quanto indicato alla missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Determinazione Dirigenziale n. 6692 del 27.10.2026 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di Enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro per lo sviluppo e l'individuazione di proposte progettuali per lo sviluppo e la gestione del Centro di Protagonismo Giovanile "El barrio";
- i verbali del Responsabile del Procedimento Amministrativo e della Commissione per la valutazione amministrativa e progettuale delle proposte pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. xx del xx.xx.2026 di presa d'atto dei lavori della Commissione con approvazione della graduatoria di merito e ammissione alla fase di co-progettazione in relazione alla proposta progettuale formulata dall'aggregato di Ets -

- i verbali del Responsabile del Procedimento Amministrativo che attestano lo svolgimento e la conclusione dei tavoli di co-progettazione in data, attraverso i quali la proposta progettuale è stata rivista ed adattata alle esigenze dell'Amministrazione e degli Enti proponenti. Il documento finale (All. 1), è risultato rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stato quindi assunto come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

RILEVATO CHE
la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato **"....."** (Allegato 1), ammesso a contributo (Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx.xx.2026).

Articolo 3 - Impegni delle Parti
L'Ente Capofila si impegna ad assicurare, nell'ambito del Partenariato con la Città, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al presente articolato. In particolare, è tenuto a:

a) dare piena attuazione alla Proposta progettuale ammessa a contributo garantendo l'avvio tempestivo delle attività coerentemente a quanto indicato nel Cronoprogramma allegato alla stessa;
b) nominare un Responsabile di Progetto e comunicare il nominativo e i relativi riferimenti al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città via PEC entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
c) garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;
d) adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Proposta progettuale al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

e) assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità in solido con ogni Ente partner componente del Partenariato ai fini dell'effettiva esecuzione del Progetto;
f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città eventuali variazioni dei componenti del Partenariato (vedasi quanto indicato nell'Avviso sopra indicato);
g) farsi carico del coordinamento del progetto e del Partenariato;
h) svolgere il ruolo di referente unico nei confronti della Città per gli aspetti amministrativi, per la rendicontazione e per il monitoraggio/valutazione dei risultati del progetto, nonché per ogni altro adempimento necessario;
i) provvedere alla ricezione ed al trasferimento della rispettiva quota di contributo ai partner di progetto;
j) fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dalla Città e le tempistiche previste dall'Avviso citato in premessa. Fornire, inoltre, ogni dato e documento utile a fini rendicontativi connessi al progetto;
k) conservare tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione della Proposta progettuale in fascicoli informatici al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, condividendoli, a richiesta, con la Città per gli scopi di rendicontazione;
l) presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima, le domande di rimborso per le spese effettivamente sostenute relative alla realizzazione delle attività;
m) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa specifica in materia;
n) garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
o) eseguire gli interventi gestionali con diligenza e adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
p) osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'Ente si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
q) manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di inadempimenti dell'Ente Partner dell'Aggregato di Enti in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;
r) dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
s) garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
t) garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
u) garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione;

v) garantire la sistematica registrazione dei partecipanti alle attività progettuali e fornire alla Città i dati e le informazioni utili per la valutazione degli impatti generati;
w) assicurare la tempestiva comunicazione e il coordinamento con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria nella programmazione e realizzazione delle iniziative ed eventi pubblici legati alle attività oggetto della Proposta progettuale;
x) assicurare la partecipazione ai momenti di formazione, confronto e verifica eventualmente predisposti dalla Città;
y) garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx.xx.2026.

L'Ente resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO così come indicato al punto 5.1 dell'Avviso. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 4 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale. Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta. La Città si riserva la possibilità di successiva proroga di uguale durata.

Articolo 5 - Risorse messe a disposizione dalle Parti

La **Città di Torino** si impegna a:

- mettere a disposizione, senza corrispettivo in denaro da parte dell'aggregato di ETS selezionato quale Partner, il locale sito in Strada Cuorgnè, 81 Torino, messo a disposizione gratuitamente dalla Città mediante sottoscrizione di specifico Disciplinare (Allegato 3 dell'Avviso pubblico);
- garantire le risorse logistiche e strumentali come indicate nell'Avviso pubblico e nella Delibera Deliberazione della Giunta Comunale n. 582 del 27.10.2026, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti degli Enti Partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione, come individuati nel presente documento;
- attivare i flussi di comunicazione interni al Comune stesso, che risultino funzionali alla gestione e allo sviluppo della co-progettazione;
- operare in raccordo con gli Enti Partner per l'eventuale coinvolgimento delle altre agenzie della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica dello sviluppo delle politiche giovanili della Città.

Tutti gli **ETS dell'Aggregato**, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co-progettazione, si impegnano a:

- realizzare le attività/interventi oggetto della co-progettazione, secondo le strategie e con le

azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nella proposta progettuale;
- collaborare con la Civica Amministrazione e gli altri attori della rete, anche nella costruzione dei percorsi da realizzare;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, emergeranno e saranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione;
- ad utilizzare gli strumenti di governance condivisi che potranno essere attivati;
- rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione in ordine alle attività di comunicazione delle progettualità approvate;
- sviluppare e condividere con il Comune il complessivo sistema di monitoraggio e valutazione dell'impianto progettuale e dei singoli interventi, secondo le linee guida e le modalità attuative che saranno individuate anche nelle sessioni di attuazione della co-progettazione.

Tutti gli ETS dell'Aggregato si impegnano inoltre a:
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente co-progettazione nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti-infortunistici e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'utilizzo di volontari e collaboratori;
- rispettare, nei confronti degli operatori a qualunque titolo impegnati nelle attività della presente co-progettazione, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi;
- garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- impiegare, nello svolgimento delle attività, operatori in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse;
- mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente co-progettazione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali. Gli Enti partner dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbligano a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati e/o responsabili del trattamento. Al riguardo, in sede di sottoscrizione della Convenzione, consegneranno alla Civica Amministrazione apposita formale comunicazione relativa al proprio Responsabile e agli Incaricati per il trattamento dei dati, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale successiva variazione. Gli Enti partner sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovessero avvalersi a qualunque titolo. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della Convenzione.

Articolo 6 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Il personale dell'Ente, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile/Coordinatore di Progetto, nella persona del sig....., vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. In caso di eventuale necessità di sostituzione del suindicato referente, Responsabile di Progetto, l'Ente dovrà individuare un nuovo Responsabile di Progetto e comunicarne il nominativo e i riferimenti al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città via PEC.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a rispettare tutte le vigenti norme

contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
L'Ente è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.
La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente con operatori economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto nonché con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra l'Ente e detti soggetti.

Articolo 7 - Assicurazioni e Garanzia
A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, l'Ente provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.
L'Ente è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:
Polizza n. xxxx del xxxx rilasciata da xxxxx responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad euro 2.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, in ogni caso, per le attività oggetto della presente Convenzione; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 8 – Contributo per la realizzazione degli interventi
In relazione a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 582 del 27.10.2026 non sono previsti trasferimenti fondi, a carico della Città, per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto.

Articolo 9 - Cofinanziamento
In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la co-progettazione, è richiesto che gli ETS concorrano all'attuazione del progetto, con una quota minima pari ad almeno il 10% dell'ammontare complessivo del progetto candidato, apportando risorse aggiuntive (quali, a titolo esemplificativo: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria. Tali risorse dovranno essere quantificate economicamente ed inserite nel piano economico-finanziario di sostenibilità.

Articolo 10 - Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari
I Soggetti attuatori procederanno alla rendicontazione delle attività svolte secondo le indicazioni dell'amministrazione procedente ed, in tal senso parteciperanno con un Responsabile Amministrativo agli incontri informativi/formativi dedicati organizzati dal Comune di Torino.

Articolo 11 - Divieto di cessione
In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno dei Soggetti Attuatori, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.
La Civica Amministrazione svolgerà le attività di controllo ai sensi degli articolo 92 e 93 del CTS.
La Civica Amministrazione si riserva di non accettare tali variazioni e di recedere dalla Convenzione, senza riconoscere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il contributo previsto per quanto realizzato, entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. È fatto divieto di subappaltare totalmente le attività o anche solo parzialmente in relazione alla realizzazione delle attività immateriali, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione del Progetto, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Torino le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal Progetto e il rispetto del Cronoprogramma presentato.

Articolo 12 - Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione
Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione:
1. una Cabina di regia, con funzioni strategiche e di indirizzo, che monitori l'efficacia del progetto e, in base all'andamento, possa riorientare le azioni rivedendo le priorità e conseguentemente rimodulare lì allocazione delle risorse. Tale cabina si intende composta da… ..
2. un Tavolo di attuazione della co-progettazione, attivo per tutta la durata delle attività, con il compito di:
● governare il corretto svolgimento delle progettualità;
● monitorare e valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti delle azioni;
● intervenire nell'affinamento e nel miglioramento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso;
● coordinare le attività del Centro con gli altri enti/associazioni presenti sul territorio come i centri giovani, i centri del protagonismo giovanile, il nuovo Hub della creatività del Maglio e tutti i differenti progetti e poli dedicati ai ragazzi e alle ragazze presenti in Città

Articolo 13 - Revoca del partenariato
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui soggetti partecipanti prima di stipulare la Convenzione con il soggetto individuato per la co-progettazione. In caso di accertata mancanza di requisiti di moralità o di carattere tecnico e/o generale, la Civica Amministrazione procederà all'esclusione del soggetto co-progettante selezionato e alla conseguente individuazione del nuovo soggetto partner per la co-progettazione, risultante dalla graduatoria.

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere economico e/o generale, dopo la stipula della Convenzione, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione. Qualora il Soggetto proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile alla Città, il trasferimento dei fondi potrà essere revocato in forma parziale o totale e sarà valutato il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165*" e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Torino, l'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

L'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/piao/index.shtml).

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti. In esecuzione della presente Convenzione, l'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto. Il Responsabile Esterno del trattamento dei dati per i Soggetti Attuatori è il Sig., mentre per il Comune di Torino è il Dirigente della Divisione Servizi Educativi così come stabilito dall'Accordo per il Trattamento dei dati personali allegato alla presente convenzione.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 16 - Inadempienze e penali

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso la Proposta progettuale ammessa a contributo. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Realizzatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Ente risulta oggetto di penalità quando:

- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, come risultanti dalla Proposta progettuale ammessa a contributo: penale da min. euro 100,00 a max euro 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza;
- nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., è fatto obbligo restituire, entro trenta (30) giorni dalla violazione, la quota parte non utilizzata del contributo ricevuto fino al momento della violazione stessa.

Inoltre, i diversi organismi di controllo europei e nazionali possono effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi. In relazione alle verifiche svolte da tutte le Autorità competenti, i destinatari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo e a mettere a disposizione le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente nella domanda di partecipazione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Articolo 17 - Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di quindici (15) giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono

clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
da parte Comune di Torino:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni.

da parte dell'Ente:

- interruzione non motivata delle attività;
- quando l'Ente si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 18 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 19 - Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 20 - Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dell'Ente solo in caso d'uso.

Articolo 21 - Allegati

La Proposta progettuale con relativo Cronoprogramma (Allegato 1) e la Scheda budget (Allegato 2). Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

a) Avviso pubblico e relativi allegati;
b) Determina di approvazione della graduatoria finale;
c) Accordo per il Trattamento dei dati personali;
d) Certificato di assicurazione polizza n:.....

Articolo 22 - Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'Ente, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto,